

COLLEGIO DI MILANO –DEC. N. 12982/2017 – PRES. LAPERTOSA – REL. GIAMPAOLINO

Centrale dei rischi – illegittimità della segnalazione – danno patrimoniale – assenza di prova – danno non patrimoniale – liquidazione equitativa (cod. civ., artt. 1226 e 2056)

L'intermediario che non provveda tempestivamente ad aggiornare, con la cancellazione del soggetto segnalato, gli archivi della Centrale dei rischi , risponde dei danni a questi eventualmente provocati. (MDC)

FATTO

A seguito della ricezione di una lettera inviata da una società di recupero crediti, incaricata dall'intermediario convenuto di recuperare un "*presunto credito*", la ricorrente scopriva una segnalazione in Centrale dei Rischi, "*di gennaio 2016*";

Il "*presunto credito*", farebbe riferimento ad un "*presunto saldo debitore scaturito dai contratti di finanziamento*" relativi ad una società a responsabilità limitata in liquidazione (di seguito solo la "S.r.l."), di cui la ricorrente era garante ("*valore garanzia € 414.907 importo garantito € 32.628*");

Dal momento che la sentenza allegata (definitiva e depositata 10 giugno 2010) avrebbe dichiarato il predetto "*presunto credito*" inesistente la segnalazione sarebbe illegittima.

La segnalazione avrebbe causato un "*grave pregiudizio .. in sede di negoziazione affidamenti/finanziamenti ... nonché .. un danno morale, esistenziale e di immagine*".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che il 3/05/2001 l'intermediario e la S.r.l. stipulavano un contratto di leasing immobiliare, in relazione al quale la ricorrente si costituiva garante. Tale contratto, nel 2005, veniva risolto per inadempimento. In merito alle segnalazioni in CR, l'intermediario ha già provveduto ad aggiornare le segnalazioni – cfr. all. 2 ctd. Eccepisce infine che in merito alla richiesta di risarcimento danni, non vi sarebbe stata alcuna prova del pregiudizio sofferto. La banca ha inoltre provveduto a rimborsare al ricorrente € 20 a titolo di spese per la presente procedura.

Tutto ciò premesso, chiede al Collegio di respingere il ricorso e dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Si premette che la sentenza allegata – sentenza, di revoca del decreto ingiuntivo proposto dall'intermediario ed opposto dalla S.r.l. e dalla ricorrente, che ha accertato l'insussistenza del debito a seguito della risoluzione del contratto di *leasing* – è stata depositata il 10/06/2010.

La ricorrente lamenta l'esistenza di una segnalazione in Centrale dei Rischi, "*di gennaio 2016*".

L'intermediario afferma di aver "*già provveduto ad aggiornare le segnalazioni presso la Centrale dei Rischi così come richiesto dall'Istante*", a comprova di ciò allega le evidenze *sub* all. 2 ctd.

Dall'estratto delle evidenze allegate dall'intermediario, relativo ai dati andamentali dei crediti per cassa e firma della ricorrente si evince la rettifica della segnalazione, in quanto nel mese di 7/10 e dal 10/15 al 9/16 l'accordato e l'utilizzato sono sempre pari a zero.

Si evidenzia, infine, che la segnalazione, inserita a sistema nel 2010 non era stata ancora rettificata al maggio 2016 (quando l'intermediario nel riscontro al reclamo ne sosteneva ancora la legittimità).

Le evidenze prodotte dall'intermediario sono state elaborate tutte nel dicembre 2016 (poco prima, quindi, della presentazione delle ctd).

il ricorrente afferma che la segnalazione avrebbe causato un "*grave pregiudizio .. in sede di negoziazione affidamenti/finanziamenti ... nonché .. un danno morale, esistenziale e di immagine*".

Non è in atti documentazione a comprova del pregiudizio subito e non sono note informazioni sulla professione del ricorrente. È possibile unicamente rilevare, dal contratto di *leasing* (cfr. all. 1 ctd) che la ricorrente era socia dell'S.r.l. (una società immobiliare).

La richiesta di cancellazione è stata eseguita dall'intermediario, al quale tuttavia è ascrivibile un ritardo cospicuo nel tenere conto della decisione del 2010.

Tuttavia, in merito al danno, il ricorrente non ha offerto (v. Collegio di Roma, decisione n. 8855 del 6/10/2016) la 'prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno' (cfr., per tutte: Cass. 25 marzo 2009, n. 7211) ove 'l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (...) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (...)' (così: Cass. 30 aprile 2010, n. 10607)".

In merito al danno non patrimoniale, la valutazione equitativa di questo collegio, in assenza di circostanze idonee a dimostrare sia una lesione dell'immagine sia della reputazione economico commerciale del segnalato, si condivide (Collegio di Roma, decisione n. 688/2015), che "...in assenza di ulteriori elementi di prova, non può che farsi ricorso al criterio equitativo, di cui all'art. 1226 c.c. (...) (Collegio di Milano, decisione n. 148 del 12/01/2017). L'illegittima segnalazione di un nominativo nelle centrali rischi private lede il diritto assoluto del segnalato alla sua reputazione (in questo caso, reputazione di buon pagatore); in questi casi la giurisprudenza dell'ABF adotta parametri di liquidazione del danno non patrimoniale per via equitativa che si attestano su somme comprese tra 500 e 1500 euro. Il Collegio, pertanto, ritiene equa nel caso in esame una somma pari ad € 1.000,00, in considerazione della lunga durata della segnalazione rispetto all'emissione della sentenza che accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.000,00; dichiara nel resto cessata la materia del contendere (...omissis...).